



# **Tribunale per i minorenni di Trento**

Ufficio del Presidente Giuseppe Spadaro



# **Procura della Repubblica Presso il Tribunale per i minorenni di Trento**

Ufficio del Procuratore Mansueto Crepaz



# **Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di Rovereto**

Ufficio del Procuratore Aldo Celentano



# **Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di Trento**

Procura Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo  
Ufficio del Procuratore Sandro Raimondi

**PROTOCOLLO FRA LE PROCURE DELLA REPUBBLICA PRESSO I TRIBUNALI ORDINARI DI ROVERETO E TRENTO, IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI TRENTO E LA PROCURA DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI DI TRENTO IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEI PROCEDIMENTI RIGUARDANTI ABUSI SUI MINORI**

Il giorno 9 novembre 2021 ad ore 11.45 negli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Trento sono presenti

il Procuratore della Repubblica di Rovereto Aldo Celentano

il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Trento Mansueto Crepaz

il Procuratore della Repubblica di Trento Sandro Raimondi

il Presidente del Tribunale per i Minorenni di Trento Giuseppe Spadaro, i quali

vista la legge 19 luglio 2019 n. 69 c.d. Codice Rosso, in vigore dal 9.8.2019;

viste le risoluzioni del CSM del 7.7.2010 e del 9.5.2018 rispettivamente in materia di organizzazione degli Uffici giudiziari minorili e della trattazione dei reati di "violenza di genere" in danno di donne e minori;

vista la risoluzione del CSM sulle linee guida in tema di organizzazione e buone prassi per la trattazione dei procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica (risoluzione del 9 maggio 2018)

vista la relazione del CSM (pratica nr. 411/VV/2019) sugli esiti del monitoraggio effettuato dal Gruppo di lavoro sull'applicazione delle "Linee guida in tema di trattazione di procedimenti relativi a reati di violenza di genere e domestica" nel periodo d'emergenza sanitaria;

vista la circolare del CSM P. n. 20458 del 17 novembre 2017 -dicembre 2017, come modificata alla data del 18-22 giugno 2018 e recentemente con la delibera del 9.12.2020.

vista la delibera del CSM in data 31 ottobre 2017 in materia di tutela dei minori nell'ambito del contrasto alla criminalità organizzata che richiede interventi coordinati tra le Procure, in considerazione del crescente coinvolgimento di minorenni in attività e contesti delinquenziali propri della famiglia di appartenenza, con ripercussioni sul corretto sviluppo psico-fisico del minore spettatore di modelli culturali deteriori;

ritenuto di adeguare il Protocollo siglato tra Codesti Uffici del distretto in data 20.12.2017 in conformità alle novità normative sopravvenute e alle buone prassi testate di cooperazione interna nei rapporti tra le Procure Ordinarie e gli Uffici Minorili (e i Giudici Civili) ponendo al centro del tema la tutela delle vittime di violenza di genere e domestica, ancor più se minorenni, tanto nella veste di vittime che di testimoni con il temperamento dell'esigenza di realizzare un efficace scambio di informazioni tra gli uffici senza pregiudicare il segreto investigativo che connota le attività della Procura ordinaria nella fase delle indagini preliminari. Si tratta, invero, di delineare il tracciato di applicazione dell'art. 609 decies cod. pen. - che individua, l'interlocutore della Procura ordinaria nel Tribunale per i minorenni - e che non può prescindere dalla collaborazione spontanea e virtuosa tra magistrati dei diversi uffici giudiziari, potendo quelli minorili garantire il rispetto delle esigenze di segretezza delle indagini e, al contempo, attivare, ove ritenuto opportuno e non in contrasto con le investigazioni in corso, un'autonoma indagine/attività informativa, mediante l'utilizzo degli organi territoriali competenti (servizi sociali di riferimento per una verifica del contesto ambientale e familiare in cui il minore è inserito), acquisendo aliunde le informazioni idonee a consentire un eventuale necessario intervento a tutela del minore, anche a vantaggio delle indagini della Procura ordinaria;

ritenuto che, in questa forma di collaborazione, si tratterà di disciplinare le comunicazioni tra i diversi uffici di Procura e tra questi e il Tribunale per i minorenni, l'eventuale trasmissione di informazioni e di atti, le modalità della loro utilizzazione per l'attivazione, da parte dei magistrati minorili, di altri canali di conoscenza funzionali a monitorare le condizioni dei minori presunti vittime di condotte illecite nel rispetto del segreto investigativo, nonché la trasmissione (se non effettuata prima) e l'utilizzazione degli atti

del procedimento penale in carico alla Procura ordinaria al momento in cui in questo avvenga la discovery;

ritenuto che l'“agire comune” è stato codificato con la legge 19 luglio 2019 n. 69, che ha introdotto il c.d. CODICE ROSSO, in vigore dal 9.8.2019, e che l'obiettivo della cooperazione è volto anche alla emersione di quelle forme di *violenza assistita intrafamiliare* - qualsiasi forma di maltrattamento compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale ed economica che fonda le sue radici sulla negazione della dignità di persona e destinata alla distruzione psicologica - nei confronti della donna e dei figli minori - questi ultimi soggetti “vulnerabili” destinati ad assistervi direttamente (quando essa avviene nel suo campo percettivo) ovvero indirettamente (quando il minore è a conoscenza della violenza), e/o percepiscono gli effetti;

ritenuto che la riconosciuta posizione di “persona offesa” anche ai minori che assistono alla violenza fisica e/o psicologica - il legislatore ha espressamente previsto all'articolo 572 del codice penale il seguente comma “il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato” - impone di garantire loro una tutela effettiva e tempestiva, sin dal primo momento dell'emersione della *notitia criminis*, evitando la ripetizione delle loro audizioni da parte dello stesso Ufficio o da parte degli Uffici contraenti ovvero il sovrapporsi di accertamenti psicodiagnostici, per gli evidenti rischi di vittimizzazione secondaria e compromissione dell'autenticità del ricordo;

ritenuto che una virtuosa collaborazione con la Procura presso il Tribunale per i minorenni e con il Tribunale per i minorenni si impone anche per un opportuno coordinamento nella fase dell'esecuzione di misure cautelari disposte nei confronti dell'autore della violenza o dell'abuso, per concordare la linea di azione ogniqualvolta dall'esecuzione di tali misure cautelari si possa verificare la situazione per la quale i minori possano rimanere senza adulti di riferimento, intervenendo in tal caso i Servizi sociali per la loro adeguata presa in carico, onde evitare che possano trovarsi in situazioni di abbandono;

ritenuto che, in una collaborazione fattiva virtuosa, le esigenze della tempestività degli interventi penali, dell'acquisizione della prova e di ovviare alla *discovery* anticipata debbano essere temperate con il raggio d'azione del Tribunale dei minorenni che, a tutela del suo interesse privilegiato - ossia “il minore” - spiega i suoi poteri civili a tutela, volti a indagare le capacità, le risorse e le difficoltà genitoriali, anche al fine di scongiurare ritorsioni nei confronti dei minori stessi, potenziale pericolo che può derivare dall'instaurazione del contraddittorio in situazioni di forte conflittualità e/o di violenza tra le parti;

ritenuto che, è in questa ottica collaborativa che potranno essere valorizzati gli strumenti civilistici minorili, a tutela della donna e della prole, previsti:

- dall'art. 342 bis cod. civ. con conseguente allontanamento dell'uomo maltrattante, solitamente il padre o il compagno della madre, promuovendo la cessazione della condotta violenta, pensata e coordinata nei dettagli ovvero l'evento inverso - ove i minori sono già stati messi in sicurezza in Casa Rifugio con la madre - del loro rientro in sicurezza nella propria casa, potendo giovare la collaborazione tra gli Uffici nel mantenimento di riferimenti relazionali con le vittime, monitorando l'andamento ciclico della violenza (v. Graciela Marchueta);

- nei casi di maggiore gravità, a tutela dei minori, la decadenza dalla responsabilità genitoriale ai sensi dell'art. 336 cod. civ. e 330 cod. civ. ovvero la sua limitazione ai sensi dell'art. 333 cod. civ.;

- l'affidamento esclusivo della prole ad un solo genitore o l'affidamento esclusivo cosiddetto rafforzato di cui all'art. 337 quater ultimo comma cod. civ.;

provvedimenti che consentono l'affidamento dei minori ai Servizi sociali, l'attivazione di uno spazio neutro tra il genitore violento e il minore e il monitoraggio della situazione, interventi funzionali anche a permettere ai minori e, con loro, agli adulti “vulnerabili” con i quali interagiscono - “*superstiti*” alla violenza - di elaborare gli eventi traumatici, di riattivare un processo “riabilitativo” familiare e ostativo alla propagazione della violenza e

dei suoi effetti;

ritenuto che la collaborazione con la Procura presso il Tribunale per i minorenni e con il Tribunale per i minorenni potrà meglio determinare, per lo scambio di informazioni e atti, l'agire della Procura ordinaria ove i comportamenti e i fatti richiedano il corretto inquadramento tra situazioni di *violenza assistita* e situazioni *conflittuali tra genitori* potendo giovare alla diversa prospettiva l'uso degli strumenti civilistici di tutela e prevenzione e le linee guida D.i.Re (2014), indicatori indispensabili ai Servizi sociali per dare elementi di giudizio all'Autorità giudiziaria (v. Documento di Proposta "Prendersi cura dei bambini e degli adolescenti vittime di maltrattamento" della Commissione consultiva dedicata agli abusi all'infanzia e all'adolescenza, istituita nel 2015 dall'Autorità Nazionale Garante per l'infanzia e l'Adolescenza);

ritenuto che la collaborazione con la Procura presso il Tribunale per i minorenni e con il Tribunale per i minorenni potrà passare anche nella "fase esecutiva" - come prevista all'art. 6 del CODICE ROSSO - potendo lo stesso Tribunale per i minorenni richiedere e/ onerare della partecipazione ai percorsi per uomini maltrattanti gestiti dai Servizi sociali del territorio, potendo qui darsi anticipazione del fatto che sono allo studio iniziative a cura dell'Amministrazione Provinciale Trentina alle quali la Procura della Repubblica di Trento fornisce collaborazione e consultazione;

Ciò premesso, convengono:

## **1. Notizia di reato**

Le interlocuzioni tra le Procure interessate andranno curate dai magistrati assegnatari dei procedimenti qui in esame con la massima cura e tempestività. A tal fine, l'interlocuzione diretta telefonica appare la misura più celere ed efficace. A tal fine valgono le seguenti previsioni, dirette ad agevolare nelle prime fasi, quando non è ancora noto il nome del magistrato con il quale interloquire

Quando la Procura presso il Tribunale Ordinario riceve la *notitia criminis* relativa ad ipotesi di abuso sessuale e maltrattamenti ai danni di minori in ambito familiare o di donne con figli minori, o comunque di un reato commesso in ambito familiare da cui possa derivare un pregiudizio per un minore, il magistrato titolare del procedimento:

**1.A.1)** se la Procura presso il Tribunale per i minorenni non sia in indirizzo, provvederà a trasmettere copia degli atti a questo Ufficio, segnalando con immediatezza, con la stessa missiva di trasmissione, se sussistono esigenze istruttorie finalizzate al compimento di atti a sorpresa e di messa in sicurezza delle vittime in tempi rapidi (es. adozione di misure cautelare, attività di intercettazione in corso, arresto in flagranza etc.) , ovvero se nulla osta al compimento delle indagini sociali e all'intervento degli Uffici giudiziari minorili;

In applicazione dell'art. 609 decies cod. pen. con il quale il legislatore ha previsto espressamente per la comunicazione della notizia di reato (espressamente elencati) al Tribunale per i minorenni a cura Procura ordinaria, questo Ufficio potrà provvedere separatamente dando notizia del procedimento anche al Tribunale per i minorenni, con la comunicazione di cui ai punti 1.A) ovvero onerare, in accordo, la Procura presso il Tribunale per i minorenni per l'inoltro della relativa comunicazione.

**1.A.2)** se la Procura presso il Tribunale per i minorenni sia in indirizzo, la Procura ordinaria provvederà a comunicare, anche per le vie brevi, il magistrato assegnatario e ad interloquire immediatamente, per illustrare la strategia di indagine che intende seguire, attuando un coordinamento investigativo che permetta da un lato, in via prioritaria, al P.M. ordinario di intervenire con atti "a sorpresa" presso l'indagato che possano consentire la messa in sicurezza della vittima in tempi rapidi ed efficaci (perquisizioni/sequestri, intercettazioni, misure cautelari) e, dall'altro, impedisca la duplicazione di atti che comportino il rischio di c.d. "vittimizzazione secondaria" per il minore (ad es. l'incidente probatorio), nonché la conoscenza da parte dell'indagato della pendenza del procedimento

penale;

**1.B)** se la Procura presso il Tribunale per i Minorenni riceve o apprende una *notitia criminis* che non risulti inoltrata alla Procura Ordinaria, il magistrato titolare del procedimento prima di adottare qualunque provvedimento ufficio, provvederà a trasmettere copia degli atti all'Ufficio Ordinario chiedendo il nominativo magistrato che risulterà assegnatario del fascicolo segnali prontamente, **entro due giorni** (cfr. l'art. 7 della Circolare del CSM P. novembre 2017 - Delibera del 16 novembre 2017 sull'organizzazione come modificato dalla delibera 18 giugno 2018, che ha aggiunto alla norma il comma 6) confermato nel 2020) se vi siano esigenze investigative finalizzate al compimento di atti a sorpresa ovvero di messa in sicurezza delle vittime in tempi ristretti, ovvero se, al contrario, nulla osti al compimento delle indagini sociali e agli interventi dell'Autorità giudiziaria minorile;

**1.C)** La Procura Ordinaria segnalerà con immediatezza al PM minorile la cessazione delle esigenze investigative eventualmente opposte, trasmettendo copia degli atti di indagine compiuti, degli atti dell'incidente probatorio (trascrizione delle dichiarazioni, eventuali perizie), della nomina del curatore speciale richiesta al Giudice per le indagini preliminari, in caso di conflitto di interessi, l'ordinanza di applicazione di misura cautelare nei confronti dell'indagato esercente la responsabilità sul minore;

**1.D)** La Procura minorile, a sua volta, invierà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario le relazioni dei servizi sociali, e informerà tempestivamente il PM Ordinario dei provvedimenti emessi dall'Autorità amministrativa ai sensi dell'art. 403 cod. civ., nonché della presentazione di ricorso al Tribunale per i minorenni, specificando le sue richieste (allontanamento dalla residenza familiare, nomina tutore o curatore, sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale) e trasmettendo copia dei relativi atti.

**1.E)** Resta fermo in ogni caso l'obbligo previsto dagli artt. 331 - 334 c.p.p. per i vari operatori sociali e incaricati di pubblico servizio (assistenti sociali, psicologi, educatori, insegnanti) nonché per gli esercenti una professione sanitaria di fare denuncia per iscritto, senza ritardo e senza alcun intervento preventivo, al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria ove, nell'esercizio del loro attività, ricevano o comunque vengano a conoscenza di notizie di abusi o maltrattamenti in danno di minori e/o di donne con figli minori.

## **2. Obbligo di segretezza**

La Procura presso il Tribunale per i minorenni garantisce il rispetto del segreto istruttorio, anche nei casi di cui punti **1.A.1)** e **1.A.2)**, inoltrando il ricorso al Tribunale con la specifica richiesta di rendere non ostensibili gli atti coperti da segreto istruttorio.

Gli Uffici garantiscono altresì l'assoluta riservatezza:

- sul luogo in cui il minore e/o il genitore persona offesa del reato abbiano trovato eventuale ricovero provvisorio;

- sull'identità e la residenza della famiglia affidataria o adottiva del minore, assumendo le cautele necessarie per qualunque notifica o citazione della persona offesa che si trovi in luogo riservato (da effettuarsi per il minore ove possibile presso il curatore speciale e/o il tutore).

## **3. Ascolto del minore e coordinamento dell'attività istruttoria**

Al fine di evitare la c.d. "vittimizzazione secondaria" del minore e/o del genitore persona offesa gli Uffici giudiziari dovranno curare di ridurre al minimo l'assunzione di informazioni dalla persona offesa, soprattutto minorenni. L'ascolto del minore avverrà sempre con la videoregistrazione e l'ausilio del consulente tecnico dotato di una specifica formazione di settore.

In ossequio al disposto dell'art. 609 decies comma 4 cod. pen., al minore deve essere assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

**3.A)** Gli Uffici minorili, a facilitare il raccordo e dare piena attuazione a questo punto, trasmetteranno alla Procura Ordinaria copia delle relazioni redatte dai Servizi Sociali e ogni atto e/o documento in loro possesso. Altrettanto ne assicureranno l'acquisizione agevole a cura della Polizia Giudiziaria delegata dalla Procura Ordinaria.

A tal fine, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, anche di concerto con la Procura ordinaria, adotteranno direttive rivolte alla polizia giudiziaria e ai servizi sociali affinché:

- la polizia giudiziaria assuma informazioni da chiunque per ragioni professionali abbia avuto modo di entrare in contatto con il minore e/o genitore "vulnerabile" o abbia avuto notizie che lo riguardano, richiamando quanto previsto dagli artt. 200 e 201 cod. proc. pen.;

- gli uffici di polizia giudiziaria ed i Servizi Sociali siano sollecitati e solleciti allo scambio di tutte le informazioni utili per l'espletamento delle proprie funzioni e, nel rispetto del segreto d'indagine, e a non adottare iniziative che possano ostacolare l'esercizio delle rispettive competenze se non dopo reciproca consultazione, sentita la magistratura inquirente;

- la polizia giudiziaria e i Servizi Sociali indichino, ciascuno per quanto di competenza, negli atti trasmessi all'Autorità inquirente ordinaria o minorile, se di essi sia stata informata con atto separato anche la Procura per i Minorenni o quella Ordinaria e la/e unità informata/e sui fatti alle quali fare riferimento per l'istruttoria con relativi contatti telefonici;

- negli atti di polizia giudiziaria e negli atti dei Servizi Sociali trasmessi e/o consegnati alla polizia giudiziaria rivolte ad assicurare non sia mai indicata la comunità ove si trovi il minore, anche con il genitore "vulnerabile", né tantomeno la struttura protetta.

**3.B)** Laddove il minore risulti vittima di reati commessi da minorenni e maggiorenni in concorso, ovvero dallo stesso soggetto, prima e dopo la maggiore età, occorrerà facilitare il raccordo, perciò le Procure – salvo il caso di esigenze di segreto istruttorio eccezionali che lo sconsiglino – si attiveranno per il compimento di un incidente probatorio congiunto.

In questi casi se la Procura Ordinaria riterrà di chiedere l'incidente probatorio, inoltrerà la richiesta anche alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni, il quale formulerà la stessa istanza al proprio GIP, chiedendo a quest'ultimo di raccordarsi con il GIP del Tribunale ordinario per l'espletamento dell'incombente.

Per economia processuale tale opzione sarà privilegiata in qualunque tipo di procedimento a carico di maggiorenni e minorenni per reati commessi in concorso quando si renda indispensabile assumere la prova con incidente probatorio, con la convergenza sullo stesso ausiliario (neuropsichiatra infantile e/o psicologo), in modo da favorire un equilibrato *setting* tra questi e di contenere i costi a carico dell'Erario.

La concreta attuazione di questo punto impegna i firmatari a farsi promotori presso i rispetti Uffici G.I.P. affinché adottino la prassi dell'incidente probatorio "congiunto" richiesto dai rispettivi Uffici requirenti.

#### **4. Misure cautelari adottate nei confronti dei genitori**

Nei casi di custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di entrambi i genitori ovvero nei casi di custodia attenuata della madre con figli di età non superiore a sei anni di cui all'art. 275 comma 4 cod. proc. pen., la Procura Ordinaria e la Procura minorile si coordineranno, per le vie brevi, per valutare quali provvedimenti siano eventualmente

necessari per garantire la protezione del minore e il mantenimento di uno stile di vita consono alle sue esigenze di crescita e di educazione, potendo la Procura minorile attivare il Tribunale per i minorenni e l'adozione dei provvedimenti civilistici previsti dall'Ordinamento;

## **5. Casi di criminalità organizzata**

Con riguardo al sempre più crescente coinvolgimento di minorenni in attività e contesti delinquenziali propri della famiglia di appartenenza, con ripercussioni sul corretto sviluppo psico-fisico del minore spettatore di modelli culturali deteriori (v. delibera del CSM in data 31 ottobre 2017) appare opportuno un raccordo tra la Procura della Repubblica DDA e le Procure del distretto e la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, finalizzato a segnalare le situazioni di concreto pregiudizio familiare, e a consentire l'adozione di provvedimenti tesi ad evitare il definitivo inserimento del minore nel contesto criminale (limitazioni di responsabilità ex art 330 cod. civ. e segg., collocamenti extra - familiari, misure amministrative ex art 25 R.D.L.20.7.1934 n. 1401)

Gli Uffici si scambieranno, anche per le vie brevi, le informazioni utili, valutando quali atti utilizzare, il momento dell'attivazione degli istituti di garanzia minorili e le modalità di tutela del segreto investigativo.

**5.A)** È ricollegabile alla criminalità organizzata la materia dei minori stranieri non accompagnati (MSNA), demandata alla legge Zampa del 2017 che demanda agli Uffici minorili la competenza a disporre, in caso di dubbio fondato, l'accertamento sull'età, dopo che la PG abbia concluso gli accertamenti preliminari per l'identificazione dello straniero.

La Procura presso il Tribunale per i minorenni procederà agli accertamenti necessari secondo la legge vigente in materia di MSNA – ove dispone che l'accertamento dell'età avvenga tramite un approccio multidisciplinare e mai solo tramite mera visita antropometrica – e la letteratura scientifica medica che ormai da tempo riconosce la necessità di differenziare gli esiti delle analisi ossee in base alle zone di provenienza della persona, perché caucasici, africani, asiatici, avrebbero un diverso accrescimento delle ossa; altrettanto il Consiglio Superiore di Sanità nel 2009, proprio al fine di pervenire a risultati più precisi e rassicuranti, suggeriva una valutazione integrata di carattere multidisciplinare (visita pediatrica, valutazione psicologica o neuropsichiatrica, presenza di un mediatore culturale, utilizzo di tabelle auxologiche di Paesi diversi, indicazione del margine di errore etc.). Criteri questi che potranno essere applicati dagli Uffici Ordinari ai sensi dell'art. 90 comma 2 bis cod. proc. pen. nei casi di incertezza sull'età minore della persona offesa.

Per il caso in cui venga esibito un documento, che appaia in contrasto con l'età attribuita (o precedentemente dichiarata), la Procura minorile procederà anche agli accertamenti tecnici necessari per verificarne l'origine e l'autenticità, materiale ed ideologica.

E' pattuito, in conformità alla letteratura medica, un margine di errore quantificato sino a un limite massimo di + 2 anni.

## **6. Competenze civili**

L'art. 38 disp. att. cod. civ. - come sostituito dall'art. 3 della legge 10 dicembre 2012 n. 219, ulteriormente modificato dall'art. 96 d. lgs. 154 del 2013 - attribuisce al Tribunale Ordinario la competenza ad adottare provvedimenti ex art. 330 cod. civ. e segg., a tutela dei minori figli di genitori tra cui pende una causa di separazione, di divorzio, di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, ovvero una causa ex art. 337 bis cod. proc. civ..

La legge 19 luglio 2019 n. 69 c.d. Codice Rosso, in vigore dal 9.8.2019, ha inserito l'art. 64 bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, prevedendo espressamente la

trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile "Ai fini della decisione dei procedimenti di separazione personale dei coniugi o delle cause relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, nonché dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale e' trasmessa senza ritardo al giudice civile procedente"

Al fine di dare piena attuazione a questa norma, fermo restando l'onere informativo della Procura ordinaria presso il Tribunale civile, la Procura Minorile, quando sia a conoscenza di uno di questi procedimenti, trasmette d'iniziativa copia degli atti in suo possesso alla Procura ordinaria.

Ci potranno essere interlocuzioni successive nell'interesse dei minori.

La Procura Ordinaria curerà comunque la trasmissione al Giudice competente degli atti e delle notizie provenienti dalla Procura minorile riguardanti il minore e il suo nucleo familiare, segnalando gli atti eventualmente soggetti a segreto istruttorio.

## **7. Formazione**

La Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario e la Procura per i Minorenni – anche in collaborazione con la Provincia - organizzeranno progetti di formazione e di informazione rivolti agli operatori dei Servizi Sociali e alla Polizia Giudiziaria.

## **8. Durata e monitoraggio**

Il presente Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni indicati, avrà durata biennale, a decorrere dalla data odierna e sarà tacitamente rinnovato a scadenza salvo diverse intese tra le parti.

Resta aperta, per il periodo di tempo in cui ha validità, la possibilità di successiva adesione dei Tribunali ordinari, per il raggiungimento degli scopi di cui al presente Protocollo.

Sono previsti incontri semestrali di monitoraggio e di scambio informativo sulle direttive e /o iniziative che ciascun Ufficio potrà aver adottato per l'applicazione del presente Protocollo.

La convocazione è rimessa al Procuratore della Repubblica di Trento.

Il Procuratori della Repubblica presso i Tribunali di Trento e Rovereto, il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Trento e il Presidente del Tribunale per i minorenni potranno delegare un magistrato del loro Ufficio

## **9. Conclusioni**

Ritenuto di aver apprezzato e dato risalto all'intento del legislatore di fissare i principi del CODICE ROSSO traendo spunto dalla miglior psichiatria infantile e criminologia che descrivono la *violenza assistita* come una vera e propria "tortura" per i minori (De Zulueta), tanto traumatica quanto le esperienze dei prigionieri politici, degli ostaggi e, addirittura, dei sopravvissuti ai lager e associata alle Esperienze Sfavorevoli Infantili (ESI) «indirette», (Malacrea, 2010), oltre che un elevato fattore di rischio per lo sviluppo di comportamenti violenti in età adolescenziale e adulta (Baldry, 2003; Malacrea, 2006);

il presente Protocollo sarà trasmesso:

al Ministero della Giustizia – Dipartimento;

al Consiglio Superiore della Magistratura;

al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Trento;

al Presidente della Corte di Appello di Trento;

si allega l'elenco degli indirizzi e-mail da utilizzare per le comunicazioni tra gli Uffici aderenti al presente Protocollo:

Aldo Celentano 

Mansueto Crepaz 

Sandro Raimondi 

Giuseppe Spadaro 

